SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1805)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZAVATTINI, FINESSI, MAZZOLI, MERZARIO e PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1982

Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, prevede, per le carni fresche e congelate, accanto al bollo sanitario già esistente, altro bollo speciale con l'indicazione della specie e categoria di animali da cui le carni provengono, affidando il relativo obbligo ai comuni che vi provvedono mediante il veterinario comunale.

Il predetto articolo 2 classificava originariamente le carni bovine in modo più analitico (vitello, vitellone, manzo, bue, vacca e toro) senza menzionare limiti di peso; la norma ha in seguito subìto una modifica con la legge 22 dicembre 1969, n. 964 (concernente credito ai comuni e province e provvidenze in materia di finanza locale), la quale ha semplificato la predetta classificazione, riducendo le voci a due: vitello e bovino adulto (art. 22) e stabilendo inoltre (art. 21) che, ai fini dell'applicazione della imposta comunale di consumo, per vitelli debbono intendersi i bovini fino a 220 chilogrammi a peso vivo che hanno ancora dentizione da latte.

Successivamente, con l'istituzione dell'IVA, avvenuta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le imposte comunali di consumo sono state abolite (art. 90, n. 15); è possibile quindi dedurne che la classificazione sopra menzionata dei vitelli sulla base del peso di 220 chilogrammi a peso vivo, formulata appunto ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, sia venuta a cadere con l'abolizione dell'imposta stessa.

Resta però il problema di quale sia il criterio per la classificazione delle carni nella categoria « vitello » ai fini della bollatura, posto che la classificazione merceologica delle carni bovine in « vitello » e « bovino adulto » di cui al citato articolo 22 deve ritenersi tuttora in vigore.

Vero è che la Comunità economica europea con il regolamento del Consiglio numero 1208/81 ha definito la tabella comunitaria di classificazione delle categorie dei bovini, ma limitatamente agli animali adulti, che per l'appunto vengono distinti in: 1) animali maschi non castrati di età inferiore a

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

due anni; 2) altri animali maschi non castrati; 3) animali maschi castrati; 4) animali femmine che hanno già figliato; 5) altri animali femmine. Il regolamento suddivide quindi le categorie in classi in rapporto alla conformazione (E.U.R.O.P.) e allo stato di ingrassamento (1. 2. 3. 4. 5.).

Il regolamento CEE non prende in considerazione il vitello, giacchè esso viene prodotto e consumato esclusivamente in Italia (l'Olanda ne produce una limitata quantità, ma per il rifornimento del nostro mercato) e quindi non ha rilevanza ai fini degli scambi comunitari.

In carenza di norme CEE e ritenute superate le indicazioni di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 964, sia perchè dettate ai fini dell'applicazione delle imposte comunali di consumo, successivamente abolite con l'istituzione dell'IVA, sia perchè nel frattempo nuovi indirizzi zootecnici basati sugli incroci di razze da latte con razze da carne pesanti unitamente ad una alimentazione rigidamente razionale ad alta concentrazione proteica hanno determinato nel vitello un notevole sviluppo precoce con incrementi ponderali sensibilmente superiori a quelli ottenibili nel passato, è necessario procedere ad una ridefinizione del « vitello » ai fini della classificazione merceologica.

Poichè, stante la molteplicità delle razze, degli incroci, degli attuali orientamenti zootecnici e delle realtà di mercato, non è possibile stabilire criteri limitativi in base alle varie razze (da carne, da latte, da lavoro, come veniva previsto dal regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, e dalla circolare dell'Alto commissariato igiene e sanità 11 febbraio 1953), torna opportuno il riferimento ai regolamenti della CEE n. 805/68 e n. 610/77, che pur non menzionando la categoria dei « vitelli » definisce « bovini adulti » gli animali della specie che siano superiori ai 300 chilogrammi.

Per escludere comunque dalla categoria dei vitelli quei soggetti che, pur non superando il peso vivo di chilogrammi 300, non possiedono più le caratteristiche organolettiche proprie dei soggetti « da latte », è opportuno un esplicito riferimento anche allo stato anatomo-fisiologico del rumine, pressochè assente o comunque di sviluppo scarsissimo durante l'alimentazione lattea, e al colore dei tessuti muscolari, che debbono mantenere il caratteristico colore rosa-lattescente o bianco rosato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, modificato dall'articolo 22 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla categoria " vitello " le carcasse provenienti da soggetti della specie bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 300 che al controllo alla macellazione risultino conservare caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche rappresentate dall'assenza o dallo scarsissimo sviluppo del rumine e dal colorito rosa-lattescente o bianco rosato delle carni ».